*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 129° — Numero 14**

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 19 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVERTENZA

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

# SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1987, n. 554.

**Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono soppresse le parole: «terzo comma del» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati».

Art. 2.

1. Le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle università;

*b*) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;

*c*) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

*d*) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo».

2. Allo stesso art. 2 è aggiunto il seguente quarto comma:

«Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5».

Art. 3.

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente quinto comma:

«In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera *c)* del precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata».

2. All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente quarto comma:

«In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di età previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente:

«Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico».

Art. 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 19-*bis*. — Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreché essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

GUNNELLA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988*
*Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 5*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 107 del D.P.R. n. 670/1972 è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

*Nota all'art. 1:*

Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 426/1984 è il seguente:

«Art. 1. — Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento.

Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali.

Il collegio giudicante è composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera.

Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella *A*, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unità nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale».

*Nota all'art. 2:*

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 426/1984, come modificato dal presente articolo e dall'art. 3, è il seguente:

«Art. 2. — La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.

Ad essa sono assegnati sei magistrati, con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali tre appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su poposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi debbono essere scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

*a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle università;*

*b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;*

*c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;*

*d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo;*

*e)* avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

*f)* laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-Alto Adige, o del consiglio della medesima regione».

*Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5.*

*In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del presente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata».*

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 426/1984 si veda la nota all'art. 2.

— Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 426/1984 è il seguente:

«Art. 5. — Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Costituisce altresì requisito per la nomina l'età non inferiore a 50 anni e non superiore a 70 anni.

I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso.

*In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di età previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque».*

*Nota all'art. 4:*

Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 426/1984 è il seguente:

*«Art. 6. — Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico.*

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione è sostituito dal componente più anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico.

Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo».

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 426/1984 è il seguente:

«Art. 14. — Per gli effetti di cui all'art. 93 dello statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2) dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché al precedente art. 2.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'art. 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi.

Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreché risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al presente articolo la dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata di due unità».

— Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 576/1980 (Riforma del sistema previdenziale forense) è il seguente:

«Art. 22 (*Iscrizione alla Cassa*). — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo.

Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'art. 2, quarto comma.

Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i procuratori che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio».

**88G0014**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 novembre 1987.

**Contingenti di importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1987-30 settembre 1988.**

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti di importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1987-30 settembre 1988, ed in taluni casi per i periodi 1° novembre 1987-31 ottobre 1988 e 1° dicembre 1987-30 novembre 1988, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1987 concernente «Importazione di alcune merci di origine giapponese»;

Considerato che contro il predetto decreto ministeriale è stato esperito ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, e che, con ordinanza del 28 ottobre 1987, il predetto T.A.R. ha accolto la domanda incidentale di sospensione limitatamente ai contratti di acquisto già conclusi alla data del 12 agosto 1987;

Considerata, peraltro, l'impossibilità di stabilire due diversi sistemi di gestione di uno stesso contingente per contratti stipulati anteriormente o successivamente alla citata data del 12 agosto 1987;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di sospendere provvisoriamente l'applicazione del citato decreto ministeriale 27 luglio 1987 in attesa della decisione del T.A.R. sul merito del ricorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1987-30 settembre 1988 i contingenti d'importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori di cui all'allegato *A* del presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

I contingenti relativi ai motocicli ed alle autovetture fuoristrada sono aperti, rispettivamente, dal 1° novembre 1987 al 31 ottobre 1988 e dal 1° dicembre 1987 al 30 novembre 1988.

Art. 2.

Per i prodotti indicati nell'allegato *A*, la ripartizione dei contingenti verrà effettuata con le seguenti modalità:

*a)* possono partecipare alla ripartizione le imprese commerciali e industriali operanti nello specifico settore merceologico, e le società di trading internazionale;

*b)* il riparto verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

il 90% del contingente sarà ripartito come segue:

10% del contingente in parti uguali fra tutti i richiedenti;

30% del contingente in proporzione all'ammontare IVA relativo alle operazioni imponibili dichiarate nell'anno 1986 con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta;

30% del contingente in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti nel triennio 1984-1986;

20% del contingente in relazione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio 1984-1986.

Il 10% del contingente sarà ripartito fra le imprese ubicate in regioni del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *B*), in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del 90% secondo i parametri sopra indicati.

Art. 3.

Le domande di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale, dovranno contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi di cui allo schema allegato (allegato *C*) e dovranno essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni. Le domande potranno essere presentate, o inviate per posta, direttamente al Ministero del commercio con l'estero, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato *D*). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto. Al riguardo, farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero o all'ufficio regionale ICE. Non saranno considerate ricevibili le domande pervenute dopo il predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.

Non saranno prese in considerazione:

domande incomplete o che facciano riferimento a documenti già depositati;

documentazioni o elementi integrativi pervenuti separatamente dalle domande;

domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni.

Art. 4.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

*a)* il certificato di iscrizione in originale rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni da quello della domanda, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività, commerciale o industriale, del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda ovvero l'attività di commercio internazionale svolta dal richiedente;

*b)* copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1986, debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta, autenticata da un notaio o da altro ufficio all'uopo preposto, ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti nei punti *a)* e *b)* comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati, in precedenza, presentati per altri similari contingenti o, comunque, esibiti al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

Ai fini della partecipazione alla quota anteriorità delle importazioni, le domande dovranno essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *E*), delle bolle doganali relative alle importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1984-1986. La distinta dovrà contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, l'origine, la provenienza, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto a prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Ai fini della partecipazione alla quota anteriorità delle esportazioni, le domande dovranno essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *F*), delle bolle doganali relative alle esportazioni in definitiva effettuate dall'azienda verso qualsiasi destinazione durante il triennio 1984-1986. La distinta dovrà contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, la destinazione, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Ai fini della partecipazione al riparto della quota riservata alle ditte ubicate in regioni del Mezzogiorno, le ditte ubicate nei comuni compresi nell'ex-circondario di Cittaducale, nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, o nei comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, dovranno allegare una dichiarazione della prefettura, rispettivamente, di Rieti, di Ascoli Piceno o di Roma, attestante l'appartenenza del comune alla zona indicata.

Art. 6.

Qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione di un contingente, nella relativa procedura di ripartizione non potrà, in una prima fase, essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 50% del contingente richiesto; l'assegnazione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base degli stessi criteri di cui agli articoli precedenti; la somma delle due predette assegnazioni darà luogo alla ripartizione definitiva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 7.

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, per i contingenti numeri 34, 35 e 39 (autovetture e motocicli) la ripartizione sarà effettuata con i seguenti criteri:

il 90% del contingente sarà ripartito come segue:

*a)* quota IVA 30% del contingente in relazione all'ammontare dell'IVA relativo alle operazioni imponibili, dichiarate per l'anno 1986, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta; a tal fine le ditte saranno classificate nelle tre seguenti categorie:

C1 - oltre i 2.000.000.000 quota IVA spettante 50%;

C2 - da 1.000.000.000 a 2.000.000.000 quota IVA spettante 30%;

C3 - fino a 1.000.000.000 quota IVA spettante 20%.

*b)* quota anteriorità 30% del contingente in relazione al volume delle importazioni.

L'anteriorità presentata dalle ditte partecipanti ai suddetti contingenti concerne solo importazioni dal Giappone effettuate nel triennio 1984-1986, considerate, ai fini della ripartizione, con il seguente criterio:

100% per i prodotti di origine e provenienza giapponesi;

30% per i prodotti di origine Giappone e provenienza altri Paesi;

*c)* 20% del contingente in parti uguali alle società importatrici che dimostrino di avere un contratto di esclusiva con le case costruttrici giapponesi.

*d)* 10% del contingente in relazione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio 1984-1986.

Il 10% del contingente sarà ripartito fra le imprese ubicate in regioni del mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *B*), in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del 90% secondo i parametri sopra indicati.

In seguito al riparto dei contingenti motocicli ed autovetture le relative autorizzazioni verranno rilasciate esclusivamente per merce di origine e provenienza giapponese.

Art. 8.

Per quanto attiene al contingente di motori fuoribordo, le ditte che hanno partecipato alla ripartizione dei corrispondenti contingenti nel triennio 1° ottobre 1984-30 settembre 1986, debbono dimostrare un utilizzo superiore al 50% delle autorizzazioni ottenute; le ditte che non avranno dimostrato il predetto utilizzo potranno partecipare solo alla ripartizione della quota base.

Art. 9.

Tutte le domande presentate ai sensi del presente decreto dovranno essere sottoscritte dall'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 10.

Il divieto di cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 (allegato *G*).

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1987

*Il Ministro del commercio con l'estero*
RUGGIERO

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

| N. Ord. | Voce doganale | Codice statistica | DESCRIZIONE | Ammontare valore migliaia US $ |
|---|---|---|---|---|
| | ex 16.04 | | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: | |
| 1 | | D 710 | sardine | 255 |
| 2 | | E 750 | tonni | 640 |
| 3 | 37.02 | | Pellicole sensibilizzate non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4 | 220 |
| 4 | 37.02 | A ex 310, ex 350, ex 720 | Pellicole di tipo «Single 8» | 180 |
| 5 | ex 40.11 | | Gomme piene e semipiene: | |
| | | B 210/570 631/639 | camere d'aria | 405 |
| | | | proiettori (flaps) | |
| | | | tubolari | |
| | | | coperture nuove | |
| 6 | 50.02 | 000 | Seta greggia (non torta) | 115 |
| | 50.04 | A 100 B 900 | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto: | |
| 7 | | | in temporanea importazione | 400 |
| 8 | | | in definitiva | 115 |
| 9 | 50.09 | ex A 010 | Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) in temporanea importazione | 990 |
| 10 | ex 62.02 | A 010 ex 090 B 150 ex 190 610 ex 650 750 ex 770 870 ex 890 | Biancheria da letto, da tavolo, ecc.: in seta, in canapa, in lino | 135 |
| 11 | 69.07 | | Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati | 300 |
| | 69.08 | | Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento | |
| 12 | 69.11 | | Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana | 1.500 |
| | 69.12 | | Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche | |
| 13 | 73.15 | | Acciai legati ed acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 incluse | 600 |
| 14 | 82.09 | A 110, 190 | Coltelli a lama fissa | 150 |

| N. Ord. | Voce doganale | Codice statistica | DESCRIZIONE | Ammontare valore migliaia US $ |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 82.14 | A 100, B 910, 990 | Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili | 150 |
| | ex 84.06 | | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: | |
| 16 | | ex B 100, ex 120 | propulsori speciali del tipo «fuoribordo» di potenza uguale o inferiore a 20 HP | 1.815 unità |
| 17 | | ex C 270/375 | per autovetture | 165 |
| 18 | | ex C 160/199<br>ex 321, 325 | per motocicli e biciclette | 450 |
| 19 | | ex C 240/375, 630 | Motori diversi da quelli indicati dai contingenti numeri 16, 17 e 18 | 150 |
| 20 | | ex D 980/990 | Parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 16, 17, 18 e 19 | 730 |
| 21 | ex 84.41 | A 141, 145, 151, 155 | Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati | 150 |
| 22 | ex 85.01 | ex A 010/470, 540, 570<br>ex B 610/750<br>ex C ex 900 ex 930 | Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e pezzi staccati | 360 |
| 23 | ex 85.01 | ex 490, 520 | Motori elettrici a corrente continua per registratori e giranastri | 825 |
| 24 | 85.03 | 110/300 | Pile elettriche | 90 |
| 25 | ex 85.15 | A III 150, 190 | Autoradio | 45 |
| 26 | | A III 140, 310 aaa, 440 | Sintonizzatori HI-FI (tuners ed altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione) | 75 |
| 27 | | A III 200/350 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: | |
| | | | portatili<br>combinati con giranastri o giradischi | 120 |
| 28 | ex 85.15 | ex A 040, 090, 120, 130<br>A III 450/510<br>A IV 610, 620<br>ex C 750/800<br>C II 820, 990 | Altri apparecchi<br>Apparecchi riceventi per la televisione<br>Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione<br>Parti e pezzi staccati<br>Antenne, filtri e separatori di antenne | 705 |
| 29 | ex 85.21 | ex A III a 100, 110, 120 | Tubi catodici per televisori a colori fino a 18" | 1.125 |
| 30 | | ex A III a 100, 110, 120 | Tubi catodici per televisori a colori da 20" a 22" | 375 |
| 31 | ex 85.21 | A I - A II - A IIIb<br>A IV - A V<br>C 450<br>D I 470<br>DII a 511/600<br>DII b 610/810<br>E 910, 990 | Altri tubi, lampade e valvole<br>Cristalli piezoelettrici montati<br>Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette<br>Diodi, transistors e simili<br>Microstrutture elettroniche<br>Parti e pezzi staccati | 180 |
| 32 | 85.23 | A 010<br>B 050/990 | Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali)<br>Nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente, muniti o non di pezzi di congiunzione) | 205 |
| 33 | 85.24 | ex C II 930 | Elettrodi per forno di grafite artificiale | 2.550 |
| 34 | 87.02 | A 210/400 | Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone, ecc. - non fuoristrada | 2.550 unità |
| 35 | 87.02 | A 210/400 | Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone, ecc. - fuoristrada | 750 unità |
| 36 | ex 87.06 | | Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.02 | 675 |
| 37 | ex 87.06 | | Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci doganali 87.01 e 87.03 | 175 |
| 38 | ex 87.09 | A 100 | Velocipedi con motore ausiliario | 105 |
| 39 | ex 87.09 | A 510/594 | Motocicli di cilindrada inferiore o uguale a 380 cc | 1.800 unità |
| 40 | ex 87.12 | A, B 110/990 | Parti e pezzi staccati ed accessori di motocicli, motorette (scooters) e motocarrozzette | 450 |
| 41 | 97.03 | | Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento | 3.990 |

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
(Indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218)

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Province di Latina e Frosinone
Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale
Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto
Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina
Isola d'Elba
Interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola

ALLEGATO *C*

Fac-simile di domanda

La sottoscritta ditta ............... con sede in .................... via/piazza ............................ iscritta alla camera di commercio di ............... con numero........ partita IVA e codice fiscale ................ con riferimento al decreto ministeriale ...................... concernente i contingenti dal Giappone per il periodo 1° ottobre 1987-30 settembre 1988 chiede di partecipare al contingente n.........................................................

Voce doganale: ............................... statistica ............................. dogana ..........................................................................

Valore unitario della merce:..........................................................................................................................................

Valore totale richiesto o in dollari USA (oppure numero dei pezzi richiesti):..................................................................

.........................................................................................................................................................................

Origine: Giappone. Provenienza:...................................................................................................................................

Si allega all'uopo: certificato camerale; dichiarazione IVA autenticata; (eventualmente) distinte di importazioni effettuate nel triennio 1984-1986; distinte di esportazioni effettuate nel triennio 1984-1986; dichiarazione della prefettura compentente in merito alla ubicazione del comune.

Firma e qualifica

ALLEGATO *D*

UFFICI REGIONALI I.C.E. IN ITALIA

*Abruzzo:* Pescara, piazza della Rinascita, 51, casella postale 167, 65100 Pescara, telef. (085) 26673-36136, telex 600848 ICEPE I, sede regionale.

*Calabria:* Reggio Calabria, via S. Furnari, 9, casella postale 153, 89100 Reggio Calabria, telef. (0965) 21800-26596, telex 890125 ICERC I, sede regionale.

*Campania:* Napoli, corso Meridionale, 58, palazzo Borsa Merci, casella postale 2184, 80143 Napoli, telef. (081) 283411-283374-338557, telex 710599 INACE I, sede regionale.

*Emilia-Romagna:* Bologna, via Milazzo, 17, 40121 Bologna, telef. (051) 553665/6/7, telex 510097 ICEBO I, sede regionale.

*Friuli-Venezia Giulia:* Trieste, via Milano, 17, 34132 Trieste, telef. (040) 60861-62790-631703, telex 460183 ICETS I, sede regionale.

*Liguria:* Genova, via Ravasco, 10/9, torre Nuova Carignano, Centro dei Liguri, 16128 Genova, telef. (010) 543112-566596, telex 271330 ICEGE I, sede regionale.

*Lombardia:* Milano, corso Magenta, 59, 30123 Milano, telef. (02) 4813847 (12 linee), telex 333418 ICEMI I, telefax 02/432523, sede regionale.

*Marche:* Ancona, lungomare Vanvitelli, 60121 Ancona, telef. (071) 203413-28050, telex 560267 ICEAN I, sede regionale.

*Piemonte:* Torino, piazza Castello, 113, 10123 Torino, telef. (011) 538636-569713, telex 220019 ICETO I, sede regionale.

*Puglia:* Bari, piazza Massari, 6, pal. Diana, casella postale 386, 70122 Bari, telef. (080) 213374-214136-255492, telex 810320 ICEBA I, sede regionale.

*Sardegna:* Cagliari, via Cavalcanti, 8, 09128 Cagliari, telef. (070) 494111-400951, telex 790209 ICECA I, sede regionale.

*Sicilia:* Palermo, via Roma, 457, casella postale, 108, 90139 Palermo, telef. (091) 321744, telex 910209 ICEPA I, sede regionale.

*Toscana:* Firenze, via dei Tornabuoni, 3, 50123 Firenze, telef. (055) 263421-282004-298493, telex 571310 ICEFI I, sede regionale.

*Trentino-Alto Adige:*

Bolzano, piazza Walter, 22, casella postale 298, 39100 Bolzano, telef. (0471) 970097-976369, telex 400488 ICEBZ I, sede provinciale.

Trento, piazza Leonardo da Vinci, 2, casella postale 354, 38100 Trento, telef. (0461) 980187-980052, telex 401101 ICETN I, sede provinciale.

*Umbria:* Perugia, via Ruggiero d'Andreotto, 57, 06100 Perugia, telef. (075) 74189, telex 661099 ICEPG I, sede regionale.

*Veneto:* Venezia, Accademia, 1056, palazzo Gambara, 30123 Venezia, telef. (041) 710439-710788, telex 410640 ICEVE I, sede regionale.

---

ALLEGATO *E*

## FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

| Bolla n. | Data | Voce doganale | Statistica doganale | Descrizione merce | Origine | Provenienze | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

---

ALLEGATO *F*

## FAC-SIMILE DISTINTA DELLE ESPORTAZIONI

| Bolla n. | Data | Voce doganale | Statistica doganale | Descrizione merce | Destinazione | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

---

ALLEGATO *G*

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923. — *Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.*

*(Omissis).*

### *Capo II*

### DIVIETO DI CESSIONE DEI PERMESSI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE

#### Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

#### Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o la esportazione.

**88A0163**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1987.

**Autorizzazione all'ente ospedaliero «Luigi Sacco» di Milano ad espletare attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ente ospedaliero «Luigi Sacco» di Milano, in data 18 gennaio 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1983 con il quale l'ente ospedaliero «Luigi Sacco» di Milano è stato autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di cornea, prelevata da cadavere o importata gratuitamente dall'estero, a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 16 febbraio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità, in data 14 ottobre 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero «Luigi Sacco» di Milano è autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che nella sala operatoria autoptica dell'ente ospedaliero «Luigi Sacco» di Milano, anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari già autorizzati, con decreto ministeriale 25 ottobre 1983, all'espletamento delle attività di trapianto di cornea, prelevata da cadavere o importata gratuitamente dall'estero, a scopo terapeutico:

Bertoni prof. Giancarlo, direttore della cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi di Milano;

Bonavia dott. Luigi, aiuto della cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi di Milano;

Casellato dott. Aldo, assistente della cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi di Milano;

e da:

Figini dott. Innocente, assistente della sezione di oculistica dell'ente ospedaliero «Luigi Sacco» di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'ente ospedaliero «Luigi Sacco» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1987

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

88A0148

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 1987.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fronte rurale lunigianese a r.l., in Fivizzano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa Fronte rurale lunigianese a r.l., con sede in Fivizzano (Massa Carrara), dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Fronte rurale lunigianese a r.l., con sede in Fivizzano (Massa Carrara), costituita per rogito notaio Isio Zannoni di Aulla il 6 novembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giuseppe Sgobba, nato a Noci (Bari) il 6 maggio 1949 e residente a Noci in via Isonzo, 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1987

*Il Ministro:* FORMICA

88A0161

DECRETO 29 dicembre 1987.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio artigianlegno Etruria - C.A.L.E. - Società cooperativa a r.l., in Chiusi, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 27 febbraio 1987 effettuato nei confronti della cooperativa Consorzio artigianlegno Etruria - C.A.L.E. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Chiusi (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio artigianlegno Etruria - C.A.L.E. - Società cooperativa a r.l., con sede in Chiusi (Siena), costituita per rogito notaio Vincenti di Chianciano del 15 settembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Carmine Mauriello, nato a Noci (Bari) l'8 settembre 1946 e residente a Noci in via Giovanni Pascoli, 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1987

*Il Ministro:* FORMICA

88A0164

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 1988.

**Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per il trasporto merci importati temporaneamente dalla Jugoslavia.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussista reciprocità di trattamento tributario;

Visto l'accordo italo-iugoslavo firmato a Belgrado il 27 luglio 1960, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1176;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dalla Jugoslavia ed appartenenti a persone ivi residenti stabilmente sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al primo comma dell'art. 36 dell'accordo di Belgrado del 27 luglio 1960, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1176.

Il trattamento tributario di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1988

*Il Ministro:* GAVA

88A0146

DECRETO 12 gennaio 1988.

**Applicazione del «diritto fisso» di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a veicoli per il trasporto merci importati temporaneamente dalla Jugoslavia.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;

Visto l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 5 marzo 1985, n. 129;

Ritenuto che tra l'Italia e la Jugoslavia si è convenuto di addivenire alla specifica regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Jugoslavia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 1.500 per ogni tonnellata, o frazione di merce trasportata per percorrenze in territorio italiano fino a 100 km e di lire 2.500 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenze superiori a 100 km.

Sono esenti dal pagamento del diritto di cui al comma precedente le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi appartenenti ad imprese aventi sede nelle zone di frontiera elencate nell'allegato *B* all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 5 marzo 1985, n. 129, quando effettuano trasporti di merce nell'ambito delle zone elencate nell'allegato *A* all'accordo stesso.

Il regime fiscale previsto dai precedenti commi è subordinato alla reciprocità di trattamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1988

*Il Ministro delle finanze*
GAVA

*Il Ministro dei trasporti*
MANNINO

88A0147

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 gennaio 1988.

**Modificazioni al piano di riparto per le pere Williams conservate allo sciroppo della campagna 1987-88.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 518/86 della commissione del 26 febbraio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 2344/86 della commissione, del 25 luglio 1986, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 1987, riportante il piano di riparto, relativo alla campagna 1987-88, delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa;

Considerata la necessità di modificare il cennato piano di riparto — rimanendo questo per gli anni successivi la base per le ulteriori assegnazioni — per intervenute difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

*Articolo unico*

Il piano di riparto relativo alla campagna 1987-88 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario assegnate alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1984 e a quelle che hanno iniziato la loro attività nel 1985 o nel 1986, viene modificato come appresso indicato, a motivo della stagionale difficoltà di assorbimento di prodotto fresco da parte di talune industrie di trasformazione.

Esso resta, tuttavia, a costituire, così come riportato all'allegato 1 del decreto 4 agosto 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 1987, in costanza della regolamentazione comunitaria richiamata nelle premesse, la base per le assegnazioni future alle aziende aventi causa.

| Aziende di trasformazione già esistenti nel 1984 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1985 o nel 1986 | Quintali netti |
|---|---|
| 1) Prest S.p.a. - Bologna | 7.284 |
| 2) Massalombarda - Massalombarda | 2.346 |
| 3) Hero Italia - Verona | 18.739 |
| 4) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri (Salerno) | 15.000 |
| 5) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza) | 11.987 |
| 6) Parmasole - Coop. Cons. Veg. - Parma | 82.590 |
| 7) Lockwoods Italiana S.p.a. - Fidenza (Parma) | 12.215 |
| 8) Self - Soc. emiliana lav. frutta - Bagnocavallo (Ravenna) | 24.876 |
| 9) Nabisco Brands Italia - Bologna (ex Calpak) | 38.338 |
| 10) Italfrutta S.p.a. - Ravenna | 30.141 |
| 11) Calpo - Ravenna | 78.420 |
| 12) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona) | 3.393 |
| 13) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna) | 16.530 |
| 14) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna) | 15.172 |
| 15) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova) | 5.153 |
| 16) Covalpa - Mirandola (Modena) | 85.581 |
| 17) Colombani Lusuco - Bologna | 70.948 |
| 18) Elvea - Ind. cons. alim. (ora Coop. Spineta) - Angri (Salerno) | 2.229 |
| 19) La Cesenate - Cesena (Forlì) | — |
| 20) Coop. agro stabiese - Nocera Superiore (Salerno) | — |
| 21) Concopas - Battipaglia (Salerno) | — |
| 22) F.lli De Martino - Eboli (Salerno) | 2.845 |
| 23) Fabbrica conserve meranese - Merano (Bolzano) | 4.504 |
| 24) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro) | — |
| 25) S.A.T.O. - Trento | — |
| 26) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena) | 5.038 |
| 27) Allione - Ind. alim. - Tarantasca (Cuneo) | 2.442 |
| 28) «Europa 2» - Soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna) | 11.471 |
| 29) Caporali Emilia - Cesena (Forlì) | 3.850 |
| 30) Coop. «Azzurra» - XII Morelli (Ferrara) | 14.112 |
| 31) Veba - Coop. ortof. - Gaibanella (Ferrara) | 1.356 |
| 32) Sellitto Alfonso - Monte S. Severino (Salerno) | — |
| Totale | 566.560 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

*Il Ministro:* PANDOLFI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 49 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 991/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 103 del 16 aprile 1984.

— Il regolamento CEE n. 1289/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 133 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 2167/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 202 del 23 luglio 1987.

— Il regolamento CEE n. 1599/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152 dell'8 giugno 1984.

88A0162

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 4 dicembre 1987, n. 352.

**Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.**

*Al magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche*

*Al magistrato per il Po*

*Ai provveditorati alle opere pubbliche*

*All'ufficio speciale del genio civile per il Reno*

*All'ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'agro romano*

*Agli uffici del genio di Bolzano - Trento - Gorizia - Pordenone - Trieste - Udine*

*Agli uffici idrografici*

*Al sig. on. Ministro per la protezione civile*

*Al Ministero dell'interno - Gabinetto*

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto*

*Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto*

*Al Ministero dell'ambiente - Servizio geologico*

*Ai commissari del Governo*

*Alla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici*

*Alla presidenza della IV sez. del Consiglio superiore dei lavori pubblici*

*Al servizio dighe*

*Al servizio idrografico centrale*

*Al servizio sismico*

*Alla presidenza delle regioni a statuto speciale della Sardegna, della Sicilia, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia*

*Alla presidenza delle province autonome di Bolzano e Trento*

*Alla presidenza delle regioni a statuto ordinario*

*All'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno*

*All'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL - Direzione generale*

*Alla Federazione nazionale aziende elettriche e servizi speciali - Enti locali*

*All'Unione nazionale aziende autoproduttrici e consumatrici di energia elettrica*

La commissione interministeriale di esperti, presieduta dal presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, costituita con decreto interministeriale 14 ottobre 1985, n. 2396, per la pianificazione degli interventi di protezione civile in caso di collasso di opere di sbarramento (dighe di ritenuta), nella relazione conclusiva dei suoi lavori ha, tra l'altro, osservato che la «Parte prima» (amministrativa) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e concernente la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe, traverse) sia tuttora da considerare, nella sua impostazione generale, valida agli effetti della prevenzione del collasso delle opere in questione.

Nell'intento però di migliorare le condizioni di sicurezza per l'esercizio dei serbatoi artificiali, la commissione ha ritenuto di individuare alcune necessarie prescrizioni integrative inerenti l'applicazione del suddetto regolamento, prescrizioni con le quali viene anche data risposta ai quesiti da più parti rivolti sull'argomento.

In conformità delle indicazioni contenute nella relazione della predetta commissione interministeriale — sulla quale si è espressa favorevolmente anche l'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici — si impartiscono quindi le seguenti prescrizioni alle quali dovranno attenersi gli uffici che hanno competenze in materia di opere di sbarramenti.

*Ambito di applicazione del regolamento.*

Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, si applica anche alle «opere di ritenuta» destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, qualunque ne sia la finalità ed il regime della loro utilizzazione.

*Progetto di massima (art. 1).*

Il progetto di massima deve comprendere anche l'allegato relativo al calcolo del profilo dell'onda di piena artificiale conseguente a manovre degli organi di scarico, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 28 agosto 1986, n. 1125.

Al progetto di massima dovranno essere allegate foto aeree dei siti in numero adeguato.

*Progetto esecutivo (art. 2).*

Gli allegati al progetto esecutivo devono anche comprendere:

la determinazione delle caratteristiche dell'onda di piena conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento e la individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile;

lo schema dell'impianto elettromeccanico delle apparecchiature di comando e di controllo degli organi di scarico con indicazione delle ridondanze di componenti e di sistema considerate necessarie per garantire la continuità della funzionalità dell'impianto medesimo.

*Gestione dello sbarramento.*

Il concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza di esso il proprietario delle opere, qualora non curi direttamente anche l'esercizio delle opere stesse è tenuto a notificare formalmente all'Amministrazione dei

lavori pubblici nonché agli organi della protezione civile le condizioni ed i patti in base ai quali si intende affidare ad altri l'esercizio delle opere nonché gli accordi necessari a garantirne la corretta gestione.

L'affidamento dell'esercizio deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici previa verifica, da parte di quest'ultimo, dell'idoneità tecnico-organizzativa del responsabile della gestione.

Nella regione Sardegna l'autorizzazione di cui sopra è rilasciata dal presidente della giunta regionale.

*Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.*

In aggiunta al foglio di condizioni per l'esecuzione dell'opera (art. 6) deve essere predisposto il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione». Tale atto deve essere sottoscritto prima dell'autorizzazione agli invasi sperimentali.

Tale «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» deve essere assai ampio e dettagliato e deve essere modificabile in qualsiasi tempo successivo. In esso deve essere riportato il numero, il tipo e la localizzazione delle apparecchiature di controllo nonché le specie e le frequenze delle misure; saranno altresì indicati i luoghi da assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza nonché le modalità della guardiania che dovrà essere svolta da personale adeguatamente qualificato ed affidabile.

In proposito si precisa che, in funzione del tipo di sbarramento, della sua entità e localizzazione, del sistema di controllo, della struttura tecnico-organizzativa del gestore, in condizioni di regolare esercizio ed in situazioni di normalità, la guardiania potrà esplicarsi non necessariamente in modo permanentemente attivo; nel caso degli invasi sperimentali essa dovrà comunque essere svolta per periodi adeguatamente estesi nel corso della giornata.

Il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» dovrà anche contenere le cadenze e le modalità secondo le quali il concessionario o il richiedente la concessione o, in mancanza di questo, il proprietario delle opere, dovrà provvedere con personale specializzato ad ispezioni periodiche e sistematiche intese ad accertare le condizioni generali e particolari delle opere e delle loro pertinenze, comprese le sponde del serbatoio, nonché l'efficienza della strumentazione di controllo.

Per le dighe già in esercizio, fino a quando non saranno installati gli impianti alternativi per il comando ed il controllo degli organi di scarico, il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» dovrà comprendere l'obbligo della verifica degli impianti esistenti, da effettuarsi con periodiche messe in carico, con frequenza almeno mensile.

Allorquando tenderanno ad esaurirsi i fenomeni di deformazione permanente sia della struttura che della fondazione, il numero degli strumenti e la frequenza delle osservazioni potranno essere modificati sulla base delle risultanze dei controlli dell'esercizio precedente.

Nel «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» debbono essere inoltre stabiliti tipo, tempi e forma della trasmissione dei dati e di ogni altra comunicazione sia all'interno della struttura organizzativa del gestore che nei confronti dei competenti organi di sorveglianza e di protezione civile, sia durante il periodo degli invasi sperimentali che durante l'esercizio del serbatoio.

Tra le norme contenute nel «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» devono essere riportate quelle relative all'installazione di cartelli monitori, dei dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica prevista con la circolare ministeriale 28 agosto 1986, n. 1125.

Dovrà far parte integrante del «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» il documento, approvato dalle autorità competenti nel campo della protezione civile, contenente le condizioni che devono verificarsi perché si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto.

In particolare dovranno essere definite le varie fasi di allerta in funzione delle diverse situazioni tecniche tipiche di ciascuna diga (tipo, geometria della struttura e degli scarichi, capacità di invaso e di laminazione, fondazioni, condizioni delle sponde, situazioni a valle, ecc.) e dei fattori esterni (idrologia, sismica ecc.) secondo le indicazioni generali che qui di seguito si riportano:

a) *Vigilanza rinforzata.*

Comporta la sorveglianza attiva e permanente dell'opera. Essa è attuata in occasione di apporti fluviali che facciano temere il superamento del livello di massimo invaso del serbatoio ovvero nel caso in cui le osservazioni a vista o strumentali relative al comportamento della diga appaiono anormali ed inoltre per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare.

b) *Pericolo - allarme di tipo 1.*

Si ha allorquando il livello del serbatoio ha superato la quota di massimo invaso, oppure in caso di perdite, di movimenti franosi nelle aree circostanti l'invaso e di ogni altra manifestazione che faccia temere la compromissione della stabilità dell'opera e comunque della sicurezza a valle.

c) *Collasso - allarme di tipo 2.*

Si ha nel caso di collasso constatato, parziale o totale, dell'opera.

Nei casi a) e b) il responsabile della gestione informa della situazione il provveditore alle opere pubbliche, o funzionario equivalente a seconda della zona geografica, al quale sono riservate le dichiarazioni dell'eventuale stato di allerta e le relative comunicazioni alle stazioni dei carabinieri, ai sindaci dei comuni interessati, ai vigili del fuoco, al prefetto, al Dipartimento della protezione civile.

Nel caso c) invece il responsabile della gestione informa direttamente e, nel più breve tempo possibile, le stazioni dei carabinieri, i sindaci dei comuni interessati, i vigili del

fuoco, il prefetto ed il provveditore alle opere pubbliche ed il Dipartimento della protezione civile, in accordo con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 66/1981.

Il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» deve, di conseguenza, definire accuratamente le diverse situazioni tecniche che individuano ciascuna di tali fasi, tipiche per ciascuna diga (tipo strutturale, condizioni delle fondazioni, condizioni delle sponde, situazioni a valle, ecc.) ed indicare, altresì, in modo esplicito modalità di comunicazione, procedure da attivare per le diverse situazioni, nominativo e telefono di ufficio e di abitazione dei vari responsabili dianzi indicati e cioè:

gestore;
stazioni dei carabinieri;
sindaci dei comuni interessati;
vigili del fuoco;
prefetto;
provveditorato alle opere pubbliche;
Dipartimento della protezione civile.

Nei casi di allerta a) e b) dianzi descritti, gli ordini per le manovre di urgenza degli organi di scarico dello sbarramento saranno impartiti dal provveditore alle opere pubbliche, o funzionario equivalente, che ha la competenza per il territorio in cui ricade lo sbarramento medesimo.

Nella regione autonoma della Sardegna gli ordini sopraindicati sono impartiti dal presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore regionale ai lavori pubblici.

Il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» deve essere predisposto anche per le dighe già in esercizio entro il termine di diciotto mesi dalla data della presente circolare.

Il «foglio» in parola, redatto dagli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici competenti per territorio, deve essere approvato dalla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; esso sarà quindi restituito agli uffici competenti per la firma da parte del concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza di questo, del proprietario delle opere, per il successivo perfezionamento amministrativo.

Nella regione Sardegna il «foglio» in parola, deve essere redatto dall'assessorato ai lavori pubblici.

*Assistenza governativa (art. 11).*

Il concessionario, nel contratto regolante il rapporto di lavoro con l'assistente governativo, dovrà espressamente vincolare il medesimo alla puntuale ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363.

*Autorizzazione all'invaso (art. 13).*

L'autorizzazione all'inizio degli invasi sperimentali è subordinata alla predisposizione ed approvazione, sentito il servizio dighe, del programma di invaso.

In merito dovrà essere preventivamente acquisito il parere della commissione di collaudo che potrà comunque prospettare, in ogni successivo momento, ulteriori indicazioni in merito alle varie fasi di invaso ed alle osservazioni e misure da effettuare.

*Collaudo (art. 14).*

Il collaudo è effettuato, per designazione del presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una commissione collaudatrice presieduta da un ingegnere dell'Amministrazione dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a primo dirigente e comprendente un ingegnere del servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori.

La commissione può inoltre comprendere, nei casi di maggiore rilevanza, un ingegnere con almeno cinque anni di attività prestata presso il servizio idrografico, un funzionario amministrativo a conoscenza della pratica di concessione di derivazione, esperti in altre specializzazioni tecniche.

La commissione può essere nominata sin dall'inizio dei lavori e comunque deve essere nominata prima dell'inizio degli invasi sperimentali.

La commissione dovrà almeno una volta all'anno dare comunicazione delle operazioni e delle osservazioni eseguite al presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

*Vigilanza durante l'esercizio (art. 15).*

In condizioni di regolare esercizio, la vigilanza continua dello sbarramento può intendersi assicurata con sistemi di telecontrollo e con l'obbligo per il concessionario di garantire la guardiania secondo quanto indicato nel «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione».

*Obblighi del richiedente la concessione o concessionario (art. 16).*

Le operazioni di manovra degli organi di scarico per il controllo della funzionalità degli stessi e per la manutenzione dell'impianto sono necessarie per la verifica delle condizioni di sicurezza del medesimo e, in quanto tese a salvaguardare la pubblica incolumità, devono ritenersi prevalenti rispetto ad altre esigenze.

*Studi relativi alle gare soggette ad allagamento.*

Ai fini della protezione civile, per tutte le «opere di ritenuta» soggette al regolamento già esistenti sul territorio nazionale, il concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza di questo, il proprietario delle opere, dovrà determinare le caratteristiche dell'onda di piena conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento e la individuazione delle aree soggette ad allagamento, entro il termine di cinque anni dalla data della presente circolare.

*Il Ministro:* DE ROSE

88A0144

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Riammissione di notaio all'esercizio della professione**

Con decreto del Presidente dela Repubblica 30 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1987, registro n. 55 Giustizia, foglio n. 325, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, la dott.ssa Soldano Mirella, nata a Cosenza il 30 ottobre 1929, è stata riammessa, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

**88A0151**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lauria**

Con decreto interministeriale n. 6313 del 21 dicembre 1987 è trasferito dal demanio pubblico - ramo ferrovie, al patrimonio disponibile dello Stato, il terreno in contrada Pecorone tra i km 11+081 e 11+250,57 nel comune di Lauria (Potenza) riportato alla particella 922 del nuovo catasto terreni.

**88A0153**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Estinzione dell'associazione «Anna Longo», in Roma**

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 l'associazione «Anna Longo», già associazione «Lux et Amor», in Roma, è stata dichiarata estinta per esaurimento del proprio patrimonio.

**88A0047**

**Autorizzazione all'Associazione difesa cani abbandonati in Roma, ad accettare un legato**

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione difesa cani abbandonati, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 15.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Gommers con testamento olografo, n. 4911/1287 di repertorio, a rogito dott. Nicola Giganti, notaio in Roma.

**88A0064**

**Autorizzazione alla fondazione Luigi Moneta in Milano, ad accettare una eredità**

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione Luigi Moneta, in Milano, viene autorizzata ad accettare una eredità, consistente in 1500 azioni STET, nonché un conto corrente presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, agenzia di Cesano Boscone (Milano) per un valore di L. 161.000 e mobili di casa per un valore di L. 238.000 disposta dalla sig.ra Pierina Moneta con testamento olografo, n. 212793 di repertorio, a rogito dott. Enrico Mezzanotte, notaio in Milano.

**88A0066**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione «Alberta Porta Natale», in Gradara**

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 1987, registro n. 39 Beni culturali, foglio n. 223, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione «Alberta Porta Natale», con sede in Gradara (Pesaro) ed è stato approvato il relativo statuto.

**88A0152**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Calabria.**

Con i decreti ministeriali emanati nelle date sottoindicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

*Decreto ministeriale n. 2123 del 18 dicembre 1987*

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture e infrastrutture aziendali)

*Pordenone:* nubifragi con grandine e tromba d'aria del 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Arzene, Fiume Veneto, Sacile, Valvasone e Zoppola.

*Udine:*

nubifragi, grandine, esondazione e tromba d'aria del 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Codroipo, Coseano, Flaibano, Forni Avoltri, Gemona del Friuli, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Muzzana del Turgnano, Nimis, Pasian di Prato, Paularo, Ravascletto, Rivignano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Tarcento e Varmo;

tromba d'aria del 2 settembre 1987 nel territorio del comune di Ruda;

tromba d'aria del 27 settembre 1987 nel territorio del comune di Cividale del Friuli.

*Decreto ministeriale n. 2122 del 18 dicembre 1987*

REGIONE CALABRIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

*Catanzaro:* caldo torrido del 15-30 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Crotone, Rocca di Neto, Strongoli, Casabona, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Scandale, Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto Antico, Maida, Platania, Curinga e Gizzeria.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Calabria, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

**88A0084**

## MINISTERO DEL TESORO

N. 6

**Corso dei cambi del 12 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1203,900 | 1203,900 | 1203,80 | 1203,900 | 1203,900 | 1203,82 | 1203,750 | 1203,900 | 1203,900 | 1203,90 |
| Marco germanico | 735,630 | 735,630 | 735,50 | 735,630 | 735,630 | 735,63 | 735,630 | 735,630 | 735,630 | 735,63 |
| Franco francese | 217,820 | 217,820 | 217,80 | 217,820 | 217,820 | 217,84 | 217,860 | 217,820 | 217,820 | 217,82 |
| Fiorino olandese | 654,560 | 654,560 | 654,83 | 654,560 | 654,560 | 654,57 | 654,580 | 654,560 | 654,560 | 654,56 |
| Franco belga | 35,150 | 35,150 | 35,15 | 35,150 | 35,150 | 35,15 | 35,155 | 35,150 | 35,150 | 35,15 |
| Lira sterlina | 2191,800 | 2191,800 | 2192 — | 2191,800 | 2191,800 | 2192,15 | 2192,500 | 2191,800 | 2191,800 | 2191,10 |
| Lira irlandese | 1954,100 | 1954,100 | 1954 — | 1954,100 | 1954,100 | 1954,10 | 1954,100 | 1954,100 | 1954,100 | — |
| Corona danese | 191,560 | 191,560 | 191,60 | 191,560 | 191,560 | 191,55 | 191,540 | 191,560 | 191,560 | 191,56 |
| Dracma | 9,239 | 9,239 | 9,24 | 9,239 | — | — | 9,230 | 9,239 | 9,239 | — |
| E.C.U. | 1519.200 | 1519,200 | 1520 — | 1519,200 | 1519,200 | 1519,25 | 1519,300 | 1519,200 | 1519,200 | 1519,20 |
| Dollaro canadese | 936,350 | 936,350 | 936 — | 936,350 | 936,350 | 936,47 | 936,590 | 936,350 | 936,350 | 936,35 |
| Yen giapponese | 9,420 | 9,420 | 9,406 | 9,420 | 9,420 | 9,42 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,42 |
| Franco svizzero | 900,160 | 900,160 | 900,80 | 900,160 | 900,160 | 900,15 | 900,140 | 900,160 | 900,160 | 900,15 |
| Scellino austriaco | 104,565 | 104,565 | 104,60 | 104,565 | 104,565 | 104,54 | 104,551 | 104,565 | 104,565 | 104,56 |
| Corona norvegese | 189,850 | 189,850 | 189,80 | 189,850 | 189,850 | 190,57 | 189,850 | 189,850 | 189,850 | 189,85 |
| Corona svedese | 202,760 | 202,760 | 202,75 | 202,760 | 202,760 | 202,84 | 202,850 | 202,760 | 202,760 | 202,75 |
| FIM | 300,900 | 300,900 | 301,25 | 300,900 | 300,900 | 300,90 | 301,100 | 300,900 | 300,900 | — |
| Escudo portoghese | 8,940 | 8,940 | 8,94 | 8,940 | 8,940 | 8,95 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,95 |
| Peseta spagnola | 10,803 | 10,803 | 10,82 | 10,803 | 10,803 | 10,79 | 10,803 | 10,803 | 10,803 | 10,80 |
| Dollaro australiano | 853,500 | 853,500 | 854 — | 853,500 | 853,500 | 855,25 | 853 — | 853,500 | 853,500 | 853,50 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 12 gennaio 1988**

| Valuta | Cambio | Valuta | Cambio | Valuta | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1203,825 | Lira irlandese | 1954,100 | Scellino austriaco | 104,558 |
| Marco germanico | 735,630 | Corona danese | 191,550 | Corona norvegese | 189,850 |
| Franco francese | 217,840 | Dracma | 9,234 | Corona svedese | 202,805 |
| Fiorino olandese | 654,570 | E.C.U. | 1519,250 | FIM | 301 — |
| Franco belga | 35,152 | Dollaro canadese | 936,470 | Escudo portoghese | 8,940 |
| Lira sterlina | 2192,150 | Yen giapponese | 9,420 | Peseta spagnola | 10,803 |
| | | Franco svizzero | 900,150 | Dollaro australiano | 853,250 |

## Media dei titoli del 12 gennaio 1988

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 70 — |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 95,150 |
| » 9% » » 1976-91 | 94,850 |
| » 10% » » 1977-92 | 95,850 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 103,650 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 92,750 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 89,200 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 100,350 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 100,900 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 100 — |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100,100 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100,100 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 100,500 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 101,175 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 100,975 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 101,150 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 101,350 |
| » » » » 15- 7-1985/90 | 99,450 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 99,250 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 99,100 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 99,300 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 102,950 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 99,625 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 103,100 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 100,200 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 103,400 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 99,650 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 103,025 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 99,300 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 101,825 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 99,125 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 101,950 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 101,650 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 102,150 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 101,525 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 101,250 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 101,100 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 101,050 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 101,225 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,925 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,825 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 99,600 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 99,275 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 97,750 |
| » » » » 18- 6-1986/93 | 96,550 |
| » » » » 17- 7-1986/93 | 96,475 |
| » » » » 19- 8-1986/93 | 96,425 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 99,475 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 95,725 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 95,225 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 95,225 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 95,425 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 97,025 |
| » » » » 1- 8-1985/95 | 96,725 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 96,850 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 97,125 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 97,475 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 98,275 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 | 98,675 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 99,325 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 98,325 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 97,625 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 96,325 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 96,725 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 96,875 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 97,200 |
| » » » » 1- 8-1986/96 | 96,350 |
| » » » » 1- 9-1986/96 | 96,175 |
| » » » » 1-10-1986/96 | 96,175 |
| » » » » 1-11-1986/96 | 96,275 |
| » » » » 1-12-1986/96 | 97,400 |
| » » » » 1- 1-1987/97 | 97,275 |
| Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988 | 100 — |
| » » » 12,50% 1- 2-1988 | 100,025 |
| » » » 12,00% 1- 3-1988 | 100,700 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 100,750 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 101,550 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 | 101,700 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 | 102,250 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 | 102,450 |
| » » » 12,50% 1- 2-1989 | 102,700 |
| » » » 12,50% 1- 3-1989 | 102,750 |
| » » » 12,00% 1- 4-1989 | 102,250 |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 | 100,800 |
| » » » 9,25% 1- 1-1990 | 97,275 |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 | 104,425 |
| » » » 9,25% 1- 2-1990 | 97,250 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 | 104,600 |
| » » » 9,15% 1- 3-1990 | 97,125 |
| » » » 12,50% 1- 3-1990 | 104,525 |
| » » » 9,15% 1- 4-1990 | 97,125 |
| » » » 12,00% 1- 4-1990 | 103,450 |
| » » » 9,15% 1- 5-1990 | 97,150 |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 | 101,100 |
| » » » 9,15% 1- 6-1990 | 97,200 |
| » » » 10,00% 1- 6-1990 | 100,450 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 | 99,200 |
| » » » 10,50% 1- 7-1990 | 99,550 |
| » » » 9,50% 1- 8-1990 | 98,475 |
| » » » 9,25% 1- 9-1990 | 97,800 |
| » » » 9,25% 1-10-1990 | 95,950 |
| » » » 9,25% 1-11-1990 | 96,050 |
| » » » 9,25% 1-12-1990 | 96,675 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 | 105,850 |
| » » » 9,25% 1- 1-1992 | 95,200 |
| » » » 9,25% 1- 2-1992 | 95,600 |
| » » » 9,15% 1- 3-1992 | 97 — |
| » » » 9,15% 1- 4-1992 | 97,125 |
| » » » 9,15% 1- 5-1992 | 97,475 |
| » » » 9,15% 1- 6-1992 | 97,650 |
| » » » 10,50% 1- 7-1992 | 99,950 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 106,250 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 107,700 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 108,075 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 108,250 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 108,325 |
| » » » » 1985/93 9,60% | 104,750 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 106,250 |
| » » » » 1985/93 9,00% | 103,750 |
| » » » » 1985/93 8,75% | 102,425 |
| » » » » 1986/94 8,75% | 102,350 |
| » » » » 1986/94 6,90% | 93,250 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

88M12018

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Castellalto**

Con decreto 22 settembre 1987, n. 1390, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Tordino, segnato nel catasto del comune di Castellalto (Teramo), al foglio n. 2, particella 298, della superficie di mq 13.260, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 marzo 1987, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Teramo; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

**88A0142**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Scioglimento della società «Cooperativa sequalsese - Soc. coop. di produzione lavoro a r.l.», in Sequals**

Con deliberazione n. 6467 in data 18 dicembre 1987, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa sequalsese - Soc. coop. di produzione lavoro a r.l.», con sede in Sequals, costituita il 1° luglio 1976 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Elio Bidoli, residente in Maniago, via Umberto I n. 1.

**88A0089**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987).

Nel decreto-legge citato in epigrafe e pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 12, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «... al *comma 1* del medesimo articolo 18 ...», leggasi: «... al *primo comma* del medesimo articolo 18 ...»;

all'art. 14, comma 2, dove è scritto: «... già prorogato dall'articolo *5-bis* del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901,», leggasi: «... già prorogato dall'articolo *1, comma 5-bis*, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901,»;

all'art. 15, comma 3, dove è scritto: «... del *Ministro dei lavori pubblici* ...», leggasi: «... del *Ministro delle finanze* ...».

**88A0171**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 3 novembre 1987, recante: «Integrazioni all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, sotto la voce «Pesci», Famiglia Centropomidae (centropomidi), dove è scritto: «Lates Niloticus, denominazione in lingua italiana *Palombo* africano», leggasi: «Lates Niloticus, denominazione in lingua italiana *Persico* africano».

**88A0106**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale **L. 220.000**
- semestrale **L. 120.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale **L. 28.000**
- semestrale **L. 17.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale **L. 105.000**
- semestrale **L. 58.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale **L. 28.000**
- semestrale **L. 17.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale **L. 100.000**
- semestrale **L. 60.000**

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale **L. 375.000**
- semestrale **L. 205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* **L. 800**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione **L. 800**

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione **L. 800**

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione **L. 800**

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale **L. 60.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione **L. 800**

***Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»***

Abbonamento annuale **L. 34.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo **L. 3.400**

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | *Prezzi di vendita* Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale **L. 120.000**
Abbonamento semestrale **L. 65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione **L. 800**

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**